

N° 5 / 2022

“Tributi locali in Pillole”

servizio di aggiornamento fiscale in materia di

I.M.U. ed altri Tributi locali

Rassegna giurisprudenziale

a cura di *Massimiliano Franchin e Giovanni Chittolina*



Tari: edifici di culto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16641/2022 ha stabilito che, in ambito TARI, l'esenzione dal pagamento dei Rifiuti per i locali adibiti a culto dipende dall'effettivo uso a cui i locali sono destinati e non all'esercizio di confessioni religiose che abbiano stipulato una convenzione con lo Stato.

La vicenda riguarda dei locali utilizzati dai testimoni di Geova per i quali il comune chiedeva il versamento della Tassa Rifiuti negando di fatto l'esenzione poichè non si tratta di confessione religiosa per la quale era stata stipulata una convenzione con lo Stato, in base all' art. 8 della Costituzione.

La contribuente impugnava la cartella di pagamento ritenendo di dover beneficiare della esenzione prevista dal regolamento comunale di appartenenza, in materia di Tarsu, per gli edifici adibiti a culto religioso.

Sia in primo che in secondo grado la tesi della ricorrente veniva respinta poichè, secondo i giudici, l'esenzione non spettava, in quanto il credo a cui aderiva l'associazione non aveva ancora stipulato intese con lo Stato italiano, mancando, quindi, il riconoscimento del carattere di confessione religiosa.

L'associazione religiosa quindi si era rivolta ai Giudici della Suprema Corte lamentando l'illegittimità di trattamenti discriminatori nei confronti delle religioni diverse da quella cattolica nonché l'assurdo divieto di concorrere ad agevolazioni per le confessioni religiose che non abbiano stipulato un'intesa con lo Stato.

I Giudici, in disaccordo con l'Ente impositore, hanno evidenziato come l'applicazione dell'esonero dal versamento della Tassa dipenda dall'effettivo uso a cui i locali vengono destinati poichè nemmeno la norma prevede espressamente l'esenzione per questo genere di fattispecie. La tipologia d'uso di questi luoghi, per sua natura, non è suscettibile alla produzione

di rifiuti e per questo può ottenere l'agevolazione prevista, ovvero l'esenzione. Inoltre, prosegue la Corte, l'eventuale discriminazione fondata sulla natura di associazione religiosa risulterebbe inoltre in contrasto con il principio della libertà di culto che vige in Italia. Il comune ha pertanto il compito di individuare gli enti religiosi che siano portatori di valori conformi alla Costituzione e l'uso a cui questi locali sono adibiti, caratteristica fondamentale ai fini dell'esonero dal versamento della Tassa sui Rifiuti.

Corte di Cassazione, sentenza n.16641/2022



Tari: la tariffa va sempre motivata

Il Tar Campania, con la sentenza n. 2851/2022, ha stabilito che nella determinazione delle tariffe della TARI è sempre necessario fornire adeguata dimostrazione della loro quantificazione.

La vicenda trae origine dalla delibera di approvazione delle tariffe Tari con la quale un Comune aveva previsto una specifica categoria per le "sale da gioco" senza giustificare e motivare la scelta in merito alla quantificazione della stessa.

I Giudici campani hanno ricordato che, a riguardo, la giurisprudenza amministrativa ritiene che i provvedimenti relativi alle tariffe Tari devono essere caratterizzati da "*una congruenza esterna*", ovvero che "*devono essere idonei a rivelare la ragionevolezza del percorso logico seguito dall'amministrazione nel processo di individuazione dei coefficienti per le diverse aree del territorio*" (si vedano a tal proposito Consiglio di Stato, n. 3781/2015; Consiglio di Stato, n. 5908/2011; Consiglio di Stato, n. 750/2009; Tar Lazio, n. 11052/2016; Tar Lazio, n. 5788/2020).

E' oramai noto come la possibilità per i Comuni di modificare le categorie introducendone di nuove ovvero suddividendole in ulteriori sottocategorie sia da sempre materia di discussione anche se questa scelta è possibile purché ci sia una adeguata istruttoria che porti alla definizione di criteri oggettivi funzionali alla determinazione di coefficienti numerici.

Le tariffe Tari vengono generalmente elaborate con riferimento al metodo normalizzato contenuto nel Dpr 158/1999 il quale dispone che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa venga fissata sulla base di un apposito coefficiente relativo alla potenzialità di produzione dei rifiuti, mentre quella variabile sulla base della produttività di rifiuti per unità di superficie (coefficienti Kd).

Nel caso di specie i Giudici hanno evidenziato come la scelta dell'Ente di creare una categoria tariffaria apposita per le "sale da gioco" doveva essere accompagnata da un'adeguata istruttoria e dalla esternazione delle ragioni che hanno accompagnato la scelta. Il Consiglio di Stato nel 2019 ha evidenziato come la delibera di approvazione delle tariffe Tari, pur non essendo un atto soggetto ad obbligo motivazionale, è comunque soggetto a controlli poiché necessita di valutazioni inerenti la ripartizione dei costi e la definizione dei coefficienti. Ne deriva quindi che, se già la determinazione dei coefficienti relativi alle categorie stabilite dal Dpr 158/1999 richiede una motivazione, nel caso di categorie o sottocategorie di attività non stabilite dal Dpr la necessità di una motivazione puntuale e tecnicamente precisa è fondamentale, oltre che necessaria.

Tar Campania, sentenza n.2851/2022



Imu enti non commerciali, la Scuola Materna

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15364/2022, ha stabilito che, anche la scuola Materna che propone la retta inferiore al costo per alunno individuato dal Miur, è tenuta al versamento dell'IMU.

I Giudici hanno ricordato che, per ottenere l'agevolazione, devono trovare riscontro due requisiti, uno soggettivo ovvero che gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali, e uno oggettivo ovvero gli immobili devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate, quali quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto. Infine, poi, le attività sopra citate devono essere svolte con modalità non commerciali.

La vicenda nasce dal ricorso presentato in Ctp da un Istituto religioso avverso gli avvisi di accertamento con i quali veniva richiesto il versamento dell'Ici e dell'IMU per gli anni di imposta dal 2010 al 2014 in merito ad un complesso immobiliare destinato allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali e didattiche.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e l'Ente resisteva in Commissione Regionale. I Giudici di secondo grado respingevano l'appello presentato dall'Ente asserendo che la contribuente possedeva i requisiti soggettivi che giustificavano l'esenzione dal tributo ai sensi

dell'art. 7 lett i) del dlgs 504/1992 nonché quelli oggettivi percependo una retta di misura tale da non poter essere considerata una remunerazione del servizio fornito.

Da qui il ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo ovvero la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 lett i) del dlgs 504/1992 nonché dell'art. 9, comma 8 del dlgs nr 23/2011 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la CTR escluso la natura commerciale senza fare riferimento ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

La Suprema Corte ricorda come il provvedimento di riferimento sull'esenzione IMU per gli enti non commerciali è il D.M. 19 novembre 2012, n. 200, attraverso il quale sono state stabilite le modalità e le procedure relative alla dichiarazione IMU, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività previste dal novellato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), (decreto ICI) come svolte "con modalità non commerciali".

La CTR, proseguono i Giudici, ha motivato sulla sussistenza dei requisiti idonei a giustificare l'esenzione puntando sulla misura esigua della retta, significativamente inferiore rispetto a quella prevista da parte del Miur. Questo criterio non trova fondamento né può ritenersi idoneo ad escludere la natura economica delle attività svolta nell'immobile destinato all'esercizio dell'attività didattica. Viceversa, si rende necessario verificare la gratuità di tali attività ovvero che gli eventuali importi versati siano, per la loro entità, simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione.

I Giudici ricordano come anche un ente senza fine di lucro possa svolgere attività economica offrendo beni o servizi sul mercato e che quindi la finalità sociale dell'attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente ad escluderne la classificazione in termini di attività economica. Per far ciò è necessario invece che l'attività sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico. Non è possibile, inoltre, tener conto della circolare emessa dalla Direzione Federalismo Fiscale presso il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 gennaio 2009, n. 2/F, nella parte esplicativa dei criteri utili per stabilire quando le attività di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, debbano essere considerate di natura "non esclusivamente commerciale".

E' giusto ricordare quindi che, ai requisiti oggettivo e soggettivo già vigenti, si affianca ora il riferimento alle concrete modalità di svolgimento dell'attività che deve svolgersi nell'immobile affinché l'esenzione trovi applicazione. Il decreto attuativo approvato dal Governo ha a sua volta chiarito che tali modalità sono quelle *"prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà"*.

Corte di Cassazione, ordinanza n.15364/2022



Accertamenti tributari e termini decadenziali

I Giudici della Corte di Cassazione hanno nuovamente affrontato il tema dei termini decadenziali per la notifica degli atti di accertamento relativamente ai tributi comunali.

In particolare, con la sentenza n. 16467/2022, la Corte ha chiarito ancora una volta il quadro normativo di riferimento per quanto concerne i termini di notifica degli avvisi di accertamento.

La vicenda nasce dal ricorso presentato da una ditta per avvisi di accertamento ICI riguardanti gli anni di Imposta 2006-2010 in riferimento all'omessa dichiarazione di un'area edificabile per il quale era stata chiesta autorizzazione per la costruzione di un edificio. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano rigettava il ricorso che non trovava accoglimento nemmeno in appello poiché i Giudici regionali rilevando che il Comune non fosse incorso in decadenza di accertamento per l'anno 2006, non avendo la ricorrente mai prodotto le dichiarazioni relative all'immobile oggetto di accertamento, che non sussisteva l'obbligo di allegazione, all'atto impositivo, degli atti cui si faceva riferimento nella motivazione in quanto atti generali, come le delibere comunali, e che infine fosse corretta la determinazione del valore venale dell'area accertata ai fini ICI.

I termini di notifica, evidenziano i Giudici, sono disciplinati dall'art. 1, comma 161, L. n. 296 del 2006 il quale dispone che *"gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere*

notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.

Veniamo ora alle dichiarazioni. Il termine di presentazione delle stesse è il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio possesso o di intervenuta variazione se rilevante ai fini dell'Imposta. Nel caso quindi di omessa o infedele denuncia dobbiamo necessariamente far riferimento al suddetto termine e per i Giudici, nei casi di omessa dichiarazione, il primo dei cinque anni previsti dall'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006, è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento. In buona sostanza se ad esempio un terreno edificabile ha subito una variazione di valore nel 2016, la relativa dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno del 2017. Ne consegue che il primo anno dei cinque previsti per la decadenza dal potere impositivo sarà il 2018, e il termine ultimo di notifica di un eventuale avviso di accertamento da parte del Comune sarà il 31 dicembre 2022. Nel caso in cui poi, l'omissione o l'infedeltà sia reiterata, l'Ente impositore ha la facoltà di accertare il contribuente fino al momento in cui lo stesso non adempito all'obbligo dichiarativo.

Corte di Cassazione, sentenza n.16467/2022

L'approfondimento

a cura di Fabio Garrini

Il fabbricato costruito sconta l'IMU sulla base della rendita dalla data dell'accatastamento

Nella rassegna giurisprudenziale dello scorso mese abbiamo segnalato l'interessante sentenza 12221 del 14 aprile con la quale la Cassazione ha confermato una linea interpretativa ormai consolidata, secondo la quale l'accatastamento dell'immobile è di per sé sufficiente per "trasformare" fiscalmente un'area fabbricabile in un fabbricato, con conseguente evoluzione della base imponibile dal valore venale alla rendita catastale (applicata al moltiplicatore previsto per la specifica categoria catastale).

Approfondiamo il tema fornendo il punto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla questione.

Il solo fatto che il contribuente abbia provveduto a richiedere l'accatastamento dell'immobile di per sé qualifica detto immobile quale fabbricato, il quale conseguentemente deve essere assoggettato al tributo sulla base della rendita catastale.

L'individuazione del primo momento tra utilizzo e completamento è una previsione finalizzata a regolamentare il trattamento tributario nel caso di utilizzo di fabbricato non accatastato: qualora sia utilizzato, il fabbricato si considera tale anche se non è avvenuta l'iscrizione agli atti catastali.

Se l'immobile viene accatastato, anche in caso di mancata denuncia di completamento dell'immobile, in ogni caso lascia presupporre che il fabbricato sia ultimato, quindi l'IMU deve essere corrisposta, da tale momento, sulla base della rendita catastale.

L'utilizzazione edificatoria dei suoli

L'art. 1 c. 746 della L. 160/2019, che ha ridefinito la nuova IMU applicabile dal 2020, contiene le regole per la determinazione della base imponibile delle fattispecie tassabili, definite dal precedente c. 741.

In relazione ai terreni fabbricabili, il citato c. 746 stabilisce che: "In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo

3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.” Tale disciplina è del tutto analoga a quella prevista ai fini ICI nell’art. 5 c. 6 del D.Lgs. 504/92 e richiamata dall’art. 13 del DL 201/11 per l’applicazione dell’IMU dal 2012 al 2019. In particolare modo, qualora vengano effettuati lavori di edificazione, il terreno deve essere considerato area edificabile indipendentemente dalla destinazione conferitagli dallo strumento urbanistico: pertanto, anche un terreno che sia classificato dal piano regolatore come non edificabile ma che venga ad essere interessato dalla costruzione di un edificio, deve scontare l’imposta come area edificabile, quindi non sul valore catastale ma facendo riferimento al valore venale.

La fine dei lavori e il calcolo dell’IMU

La tassazione quale terreno edificabile si estende sul periodo temporale che decorre dalla data di inizio dei lavori di costruzione sino alla data di ultimazione di questi, ovvero sino alla data in cui il fabbricato risulti essere utilizzato, se tale momento si dimostra essere precedente, come previsto dall’art. 5 co.6 del D.Lgs. n.504/1992: a partire dal primo di questi eventi l’imposta dovrà invece essere corrisposta in relazione al fabbricato.

In tema di rilevanza della data in cui avviene il completamento dell’immobile e conseguentemente con riferimento al momento a partire dal quale inizia ad avere efficacia la rendita catastale nel calcolo dell’IMU, constano numerose pronunce della Cassazione; tutte le pronunce sono orientate a stabilire la rilevanza dell’acatastamento dell’immobile, quando questo avvenga prima della data di fine dei lavori.

Nella sentenza 8781/15 si afferma che “costituisce - certo - espressione di insegnamento giurisprudenziale costante il fatto che l'iscrizione di un'unità immobiliare nel catasto edilizio rappresenta di per sé presupposto sufficiente per l'assoggettamento di un bene a ICI”

Nella sentenza 7905/05 viene constatato che “... appare chiaro che l'imposta è dovuta per il solo fatto che sia stata dichiarata l'ultimazione del manufatto e si sia provveduto al suo acatastamento, restando estranea alla sfera attinente al rapporto tributario tutto quanto

afferisce alla effettività abitabilità del bene stesso, ovvero alle sue caratteristiche igienico - sanitarie. La pronuncia impugnata ha richiamato questo principio e ne ha fatto buon governo, avendo dato rilievo alla dichiarazione di ultimazione, trasmessa dalla società all'ufficio comunale, ed al suo accatastamento, che rappresentano le uniche due circostanze rilevanti ai fini impostivi.” Sul tema, nella più recente sentenza 11646/19 la Cassazione dà totale rilevanza alla data di iscrizione in catasto dell'immobile, escludendo ogni rilevanza della sua effettiva abitabilità. Inoltre, va ricordata la sentenza 24924/08, nella quale i giudici hanno osservato come ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 504/92 il fabbricato è l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, afferma che “l'iscrizione al catasto edilizio urbano (ora dei fabbricati) di una unità immobiliare costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento della stessa all'afferente imposta comunale”.

Nella sentenza 20319/17 la Cassazione conferma come l'accatastamento del fabbricato ne fa presumere il completamento e quindi obbliga il contribuente a pagare l'IMU dovuta su tale immobile. Sul punto la sentenza è chiara nel dare rilevanza alla data dell'effettivo utilizzo solo quando questo sia anteriore all'accatastamento: “acquista rilievo solo quando il fabbricato non sia iscritto ancora in catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale, per assoggettare il bene all'imposta.” La presunzione di completamento dell'immobile desunta dall'accatastamento è stata anche ribadita più di recente, nella sentenza 12221 del 14 aprile 2022, secondo la quale l'iscrizione di un'unità immobiliare al catasto edilizio “costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento del bene all'imposta comunale sugli immobili (ICI), ma non è anche presupposto necessario, essendo l'imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato "fabbricato" in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione (non essendo nemmeno essenziale a tali fini il rilascio del certificato di abitabilità) ovvero da quando lo stesso sia stato precedentemente utilizzato”. Quindi, in definitiva i fattori da valutare per verificare quando un immobile possa considerarsi fabbricato ai fini IMU sono 3, e il primo di questi a verificarsi comporta l'obbligo di versamento dell'IMU sulla base della rendita catastale: l'indicazione normativa secondo cui viene ad esistenza il fabbricato ai fini IMU al verificarsi del primo tra i due eventi utilizzo/completamento, vale solo fino a che il fabbricato non sia ancora iscritto in catasto.

Notizie Flash

*le ultime novità in materia di Tributi
a cura di Massimiliano Franchin e Paolo Salzano*

Le agevolazioni Covid-19 applicabili all'acconto IMU 2022

In vista della scadenza dell'acconto IMU 2022, non sono state introdotte disposizioni specifiche per attenuare il prelievo legato al tributo comunale con riferimento alle attività che hanno subito le chiusure legate alla pandemia, questo anche in virtù del fatto che l'andamento dei contagi non ha imposto nuovi lockdown.

Alcune disposizioni introdotte dal comma 599 dell'articolo 1 della Legge 178/2020 hanno cessato gli effetti dall'acconto 2021, come ad esempio le esenzioni legate agli stabilimenti balneari, agli Alberghi, agli stand fieristici ed alle discoteche, nel rispetto del possesso dei requisiti dettati dalla norma.

Anche l'esenzione riservata agli immobili colpiti dalla sospensione dei provvedimenti di sfratto, introdotta originariamente dall'articolo 4-ter del D.L.73 del 25 Maggio 2021 (Decreto Sostegni-bis) ha esaurito i suoi effetti a far data dal saldo 2021.

L'unica fattispecie di esenzione estendibile non solo all'acconto 2022, ma anche al saldo (il che si traduce in effetti dell'esenzione per l'intero anno di imposta 2022) è quella disposta dalla lettera d) dell'articolo 78 c. 1 del D.L.104/2020.

Il successivo c. 3 dispone infatti *“L'imposta Municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 Dicembre 2019, n.160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d)“*.

Si trattava quindi di una disposizione che, già all'origine, estendeva i suoi effetti a più periodi di imposta, in relazione agli *“immobili rientranti nella categoria catastale D/03 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate“*

Si tratta quindi di una disposizione che prevede due requisiti, il primo legato alla classificazione dell'immobile in catasto, ed il secondo legato al soggetto passivo, che deve essere contestualmente proprietario e gestore dell'attività esercitata all'interno dell'immobile oggetto di esenzione.

Vi è però una disposizione che, pur non traducendosi in esenzione (nulla cambia quindi in relazione al versamento dell’acconto di quest’anno, che deve comunque essere effettuato al Comune di riferimento entro la scadenza fissata dalla normativa, ossia il 16 Giugno prossimo), si configura in una compensazione parziale di quanto corrisposto a titolo di IMU.

Si tratta del contributo introdotto sotto forma di credito di imposta dall’articolo 22 del Decreto Legge 21 del 21 Marzo 2022 (Decreto Ucraina), quantificabile nel 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/02 presso i quali è gestita l’attività ricettiva da parte del comparto fieristico, dell’attività agrituristica, congressuale, attività di complessi termali, parchi tematici.

Oltre alla classificazione catastale, ulteriori condizioni per poter accedere al credito di imposta riguardano anche in questo caso i proprietari dell’immobile, che devono essere anche i gestori diretti dell’attività esercitata all’interno degli immobili, ed il fatturato, che deve aver subito una diminuzione, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo riferito all’anno 2019.

Imposta di soggiorno, nuovo modello dichiarativo

Il Mef con una nota ha comunicato che dal 30 maggio è possibile compilare il modello dichiarativo dell’imposta di soggiorno per gli anni d’imposta 2020 e 2021, seguendo le specifiche tecniche già pubblicate nel sito del Dipartimento delle Finanze, nella sezione “Fiscalità regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”. Inoltre, dal 7 giugno, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile un servizio del Dipartimento che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa agli anni di imposta 2020 e 2021.

I modelli dichiarativi potranno essere trasmessi attraverso i canali telematici (entratel/fisconline) che l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento. Infine, una volta effettuato l’accesso, all’interno della stessa sezione “Servizi”, categoria “dichiarazioni”, si trovano anche le istruzioni di compilazione che specificano le regole di compilazione del modello dichiarativo, indipendentemente dalla modalità scelta per la trasmissione dei dati.

Imposta di soggiorno, il Mef comunica gli importi dei ristori

Il Ministero delle Finanze ha reso noti i riparti per ciascun ente dei ristori relativi all'imposta di soggiorno e del contributo a favore dei Comuni che hanno usufruito di anticipazioni di liquidità per l'anno 2022. Questo al fine di agevolare gli enti per il bilancio di previsione 2022/24. Il fondo destinato al ristoro per i Comuni per la mancata riscossione dell'Imposta di soggiorno è stato rifinanziato per l'anno in corso dall'art. 12, comma 1, del DI 4/2022 e dall'art. 27, comma 1, del DI 17/2022 per un totale di 150 milioni di euro. La metà di questo ammontare è stata distribuita agli enti facenti parte della lista di cui al seguente link [Lista 890 comuni assegnatari del fondo](#) .

Nel medesimo documento troviamo l'allegato B che riassume i comuni ai quali è stato ripartito il fondo pari ad Euro 22,6 milioni per l'anno 2022, destinato ai Comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 243-ter e 243 -quinquies del Tuel.

Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.